



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 94 del 26 Giugno 2020

LEGGE REGIONALE 23 GIUGNO 2020, N. 15

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

LEGGE REGIONALE 23 GIUGNO 2020, N. 15

Medicina dello Sport e tutela sanitaria delle attività sportive e motorie 4

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

LEGGE REGIONALE 23 GIUGNO 2020, N. 15

Medicina dello Sport e tutela sanitaria delle attività sportive e motorie



Il Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 15

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 28/3 del 26.5.2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 23 GIUGNO 2020 N. 15

Medicina dello Sport e tutela sanitaria delle attività sportive e motorie

E NE DISPONE LA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO.

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Abruzzo provvede, nell'ambito della programmazione sanitaria, alla promozione dell'educazione sanitaria motoria e sportiva della popolazione quale mezzo efficace di promozione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica ed assicura la tutela sanitaria dell'attività sportiva, promuovendo l'organizzazione e lo sviluppo degli interventi relativi alla Medicina dello Sport.
2. La tutela sanitaria delle attività sportive è rivolta, oltre che all'attività agonistica professionistica nonché dilettantistica, anche all'educazione sanitaria e alla protezione di coloro che praticano e intendono praticare attività sportiva e/o motoria ai vari livelli e nelle varie forme, affinché tali attività possano essere svolte proficuamente da tutti entro i limiti fisiologici di ciascuno.

Art. 2
(Attività sportive)

1. Per attività sportiva agonistica si intende quell'attività praticata continuamente, sistematicamente ed esclusivamente in forme organizzate dalle federazioni sportive nazionali, dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpionico Nazionale Italiano (CONI) e dal Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca per quanto riguarda i giochi della gioventù a livello nazionale e Campionati Nazionali Universitari. Tale attività deve avere lo scopo di conseguire prestazioni sportive di elevato livello. La qualificazione sportiva agonistica, anche in base ai limiti di età, è stabilita da ogni singola federazione sportiva e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
2. Per attività sportiva non agonistica si intende quell'attività praticata in forma organizzata dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal Ministero dell'Istruzione relativamente alle fasi comunali, provinciali e regionali dei giochi della gioventù. Tale attività si differenzia da quella agonistica per l'impegno minore, l'aspetto competitivo non mirato al conseguimento di prestazioni sportive di elevato livello, assenza di un vincolo di età per intraprendere l'attività sportiva.
3. Per attività motoria e ricreativa si intende l'attività praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi. Tale attività, in assenza di aspetti competitivi, può essere organizzata da istituzioni varie, da enti o associazioni anche affiliati al CONI, senza comunque mutarne la natura da motoria e ricreativa in

- sportiva. Per lo svolgimento di tale attività sportiva non è richiesta certificazione medica di alcun tipo.
4. Gli accertamenti e le certificazioni per l'esercizio dell'attività sportiva sono regolati dalle relative specifiche normative vigenti che riguardano l'attività agonistica, l'attività non agonistica, e inoltre l'attività sportiva per i professionisti e i disabili.
 5. I praticanti non tesserati che prendono parte a manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, gran fondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe, qualificate come non agonistiche o di tipo ludico-motorio, sono soggetti alla certificazione per l'attività sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare di cui al Decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013 (Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita).
 6. Le definizioni di attività "competitiva" o "non competitiva" non sono rilevanti in merito alla tutela sanitaria e alla rispettiva certificazione medica nei confronti di tesserati con federazioni o enti di promozione sportiva, per i quali è pertinente unicamente il contesto di attività "agonistica" o "non agonistica".

Art. 3

(Destinatari)

1. Gli interventi di tutela sanitaria delle attività sportive e motorie sono svolti a norma delle leggi vigenti, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.
2. Tali interventi riguardano:
 - a) tutti i cittadini, per quanto attiene alla promozione dell'educazione sanitaria motoria e sportiva;
 - b) gli alunni e studenti che, nell'ambito scolastico di ogni livello e grado, svolgono attività motoria finalizzata e sportiva nell'ambito scolastico;
 - c) gli aderenti ad associazioni o società sportive che praticano o intendono praticare attività a carattere motorio-formativo o attività con carattere sportivo-ricreativo non agonistiche, anche organizzate dai Comuni, dalle federazioni sportive nazionali affiliate al CONI, dagli enti di promozione sportiva, dagli enti scolastici e dalle università nell'ambito delle attività parascolastiche, dagli organi statali ai fini dei giochi della gioventù e dai Campionati Nazionali Universitari;
 - d) coloro che praticano o intendono praticare attività sportive agonistiche ad ogni livello nell'ambito delle federazioni affiliate al CONI, o di altre organizzazioni riconosciute dal CONI stesso;
 - e) il personale tecnico-sportivo e gli ufficiali di gara;
 - f) gli universitari che nell'ambito dell'anno accademico svolgono attività sportiva o partecipano alla promozione dell'attività sportiva.

Art. 4

(Funzioni della Regione)

1. La Regione, nella materia oggetto della presente legge, esercita le seguenti funzioni:
 - a) programmazione a carattere annuale e pluriennale mediante l'adozione di uno specifico atto di ricognizione e fabbisogno dei Centri e degli studi professionali di Medicina dello Sport;

- b) nomina della Commissione regionale d'appello per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi di non idoneità specifica alla pratica di attività sportive agonistiche, secondo la composizione e le modalità di funzionamento previste all'articolo 14;
- c) promozione dell'aggiornamento professionale del personale delle Aziende Sanitarie Locali in collaborazione con le Università, con la Federazione Regionale degli Ordini dei medici e con la Federazione Medico Sportiva Italiana;
- d) istituzione del libretto sanitario dell'atleta, in cui registrare i giudizi di idoneità alla pratica sportiva agonistica o di non idoneità, nonché le notizie sanitarie utili a fornire il quadro clinico-anamnestico delle condizioni dell'atleta, secondo quanto previsto agli articoli 10 e 12;
- e) istituzione del Comitato di Controllo per la Medicina dello Sport, con funzioni di vigilanza e controllo.

Art. 5

(Funzioni delle Aziende Sanitarie Locali)

1. Le Aziende Sanitarie Locali, nella materia oggetto della presente legge, esercitano:
 - a) la tutela della salute degli sportivi, attraverso le visite e gli accertamenti per il conseguimento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica mediante propri servizi di Medicina dello Sport;
 - b) gli interventi di educazione sanitaria indirizzati in modo particolare alla diffusione di una cultura che attribuisca alla pratica regolare dell'attività fisica un ruolo essenziale nell'adozione di stili di vita sani e alla prevenzione del fenomeno del doping;
 - c) la vigilanza sul corretto rilascio e utilizzo delle certificazioni di idoneità allo sport agonistico e non agonistico.

Art. 6

(Elenco degli specialisti in medicina dello sport)

1. E' istituito presso l'assessorato regionale competente in materia di sanità l'elenco degli specialisti in medicina dello sport operanti presso gli ambulatori privati e/o gli studi privati.
2. L'elenco contiene l'indicazione degli ambulatori e/o studi privati di cui il medico specialista è titolare, anche in forma di associato.
3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti disposti dall'istituzione del presente elenco si provvede con le risorse strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione.

Art. 7

(Idoneità sportiva)

1. Le modalità di esercizio della tutela per le singole attività sportive ed i criteri tecnici generali in base ai quali devono essere effettuati i controlli sanitari di idoneità specifica alla pratica delle attività sportive agonistiche e non agonistiche, con annessa certificazione di idoneità all'attività sportiva, sono stabiliti dalla normativa nazionale vigente, nello specifico dal Decreto del Ministero della Sanità 18 febbraio 1982 (Norme

- per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica), dal Decreto del Ministero della Sanità 4 marzo 1993 (Determinazione dei protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate) e dal Decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013 (Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita) e successive modificazioni.
2. Le certificazioni di idoneità all'attività sportiva agonistica sono rilasciate dalle strutture pubbliche delle aziende sanitarie locali, dalle strutture private autorizzate per la medicina dello sport e dai medici specialisti in medicina dello sport, iscritti nell'elenco regionale, operanti presso ambulatori privati e/o studi privati. L'attività certificatoria comporta che la visita clinica e la valutazione globale degli accertamenti siano effettuate nelle sedi autorizzate esclusivamente e personalmente dallo specialista in medicina dello sport, ovvero dallo specialista in possesso dell'attestato di cui all'articolo 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099 (Tutela sanitaria delle attività sportive) antecedente l'istituzione delle scuole di specializzazione.
 3. Le certificazioni di idoneità all'attività sportiva non agonistica sono rilasciate dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai medici specialisti in Medicina dello Sport, oppure dai medici della Federazione medico sportiva italiana del CONI, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 42 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come sostituito dall'articolo 4, comma 10-septies, del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
 4. La certificazione di idoneità per attività ludico-motoria può essere rilasciata, mediante apposito modello predefinito, da qualsiasi medico iscritto all'ordine dei medici.

Art. 8

(Certificazione dell'attività sportiva agonistica)

1. La visita e la certificazione per l'espletamento delle attività sportive agonistiche, di cui all'articolo 7, comma 2, sono effettuate esclusivamente da medici specialisti in medicina dello sport, di cui all'istituito elenco regionale, operanti presso gli ambulatori privati e/o studi privati, dai medici della Federazione Medico Sportiva o da medici in possesso dell'attestato di cui all'articolo 8 della l. 1099/1971, siano essi:
 - a) medici specialisti in Medicina dello sport dipendenti o comunque operanti presso ambulatori di Medicina dello Sport, nelle aziende sanitarie locali o di altre strutture pubbliche;
 - b) medici specialisti in Medicina dello sport titolari o comunque operanti presso ambulatori e centri di medicina dello Sport privati autorizzati;
 - c) medici specialisti in Medicina dello sport, di cui all'istituito elenco regionale, operanti presso gli ambulatori privati e/o studi privati.
2. Gli accertamenti e le certificazioni di idoneità all'attività sportiva agonistica di cui al D.M. 18 febbraio 1982 e successive modifiche possono essere quindi effettuate esclusivamente all'interno delle seguenti strutture autorizzate:
 - a) servizi pubblici di Medicina dello Sport;
 - b) centri privati di Medicina dello sport regolarmente autorizzati nel rispetto della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione,

- accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private) e successive modificazioni, centri riconosciuti dalla federazione Medico Sportiva Italiana e Centri Universitari di Medicina dello sport. Tali centri possono chiedere l'accreditamento a livello regionale;
- c) ambulatori e/o studi di cui sia titolare o associato un medico specialista in medicina dello sport iscritto all'elenco regionale.

Art. 9

(Strutture e autorizzazione)

1. La certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica è una certificazione medico-legale e pertanto le strutture abilitate al rilascio della certificazione medico-sportiva agonistica vengono classificate, sulla base del possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, in:
 - a) Centri di primo livello;
 - b) Centri di secondo livello;
 - c) Centri di terzo livello.
2. Il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di nuove strutture di cui al comma 1 seguono le disposizioni stabilite dalla l.r. 32/2007e successive modifiche e integrazioni.
3. Le strutture di Medicina dello Sport, di cui al comma 1, sono tenute al possesso e al mantenimento dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi generali e specifici definiti nel manuale di cui all'allegato 1 della DGR 01.07.2008, n. 591/P (Approvazione manuali di autorizzazione ed accreditamento, nonché delle relative procedure delle strutture sanitarie e socio-sanitarie) e successive modificazioni.
4. Eventuali modificazioni o integrazioni della vigente normativa nazionale circa le indagini clinico-strumentali e relative metodiche previste per le diverse discipline sportive comporteranno parallelo ed automatico adeguamento della dotazione strumentale, che dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dall'entrata in vigore della specifica deliberazione disposta a livello regionale.
5. In fase di prima applicazione della presente legge è previsto un centro di primo livello di norma ogni 10.000 (diecimila) residenti nella regione, dando priorità in rapporto al rispettivo ambito provinciale, a parità di ordine cronologico delle domande di autorizzazione, ai territori comunali di insediamento di nuove strutture. Con le stesse modalità, è previsto un centro di secondo livello ogni 60.000 (sessantamila) residenti, di cui almeno uno pubblico, per ogni Azienda sanitaria presente in regione.
6. I Centri di terzo livello devono appartenere al Sistema Sanitario nazionale e possono attuare convenzioni con le Università. È consentita l'istituzione di un centro di terzo livello in ogni Azienda sanitaria della Regione. Nei Centri di terzo livello viene garantita:
 - a) la tutela sanitaria delle attività sportive, espletata nella globalità e per tutti gli sport;
 - b) l'attività diagnostica cardiovascolare non invasiva completa;
 - c) l'attività diagnostico-terapeutica e di indirizzo all'attività fisico-motoria di soggetti portatori di patologie invalidanti o di fattori di rischio per malattie cardiovascolari;
 - d) l'attività di diagnosi, terapia e riabilitazione motoria;
 - e) la valutazione fisiologica e biomeccanica del lavoro muscolare e ortopedica;
 - f) l'attività formativa, di didattica e/o tutorato in materia di Medicina dello Sport;
 - g) l'attività di ricerca e di produzione scientifica in ambito di medicina sportiva;

- h) una documentata attività d'informazione e di educazione sanitaria.
- 7. Il riconoscimento del livello dei singoli Centri di terzo livello viene deliberato dalla Giunta regionale su proposta del Componente del Settore Sanità previa domanda dei legali rappresentanti degli stessi, subordinatamente al possesso dei requisiti di legge.
- 8. La Giunta regionale, nel rispetto delle proprie prerogative, provvede altresì:
 - a) ad aggiornare l'atto di fabbisogno delle strutture di Medicina dello Sport;
 - b) a definire e aggiornare i requisiti, i criteri e le procedure di autorizzazione e accreditamento;
 - c) a rendere, tramite il competente dipartimento, il parere di compatibilità di natura programmatoria.
- 9. Presso l'Assessorato regionale alla Sanità è istituito l'Albo delle Strutture Sanitarie abilitate al rilascio degli attestati di idoneità alla pratica sportiva ed altresì è istituito l'elenco di cui all'articolo 6.

Art. 10

(Criteri generali per il rilascio dei certificati di idoneità)

1. Lo specialista in Medicina dello Sport che rilascia la certificazione è tenuto ad effettuare personalmente la visita e la valutazione di idoneità alla pratica dell'attività agonistica, garantendo l'effettuazione di tutti gli accertamenti clinici e di diagnostica strumentale previsti dai decreti ministeriali 18 febbraio 1982, 4 marzo 1993 e 24 aprile 2013. Le certificazioni di idoneità sono considerate a tutti gli effetti quali prestazioni di natura medico legale. Il possesso da parte dell'interessato del predetto certificato (copia del quale va conservata presso la Società sportiva di appartenenza per cinque anni) è condizione indispensabile per la partecipazione all'attività agonistica.
2. Il medico sociale che riscontri all'atleta condizioni morbose che possano compromettere l'idoneità a continuare la pratica dell'attività sportiva agonistica è tenuto a darne comunicazione alla società o organizzazione sportiva. La società o l'organizzazione sportiva è tenuta a sospendere l'atleta dall'attività per tutto il tempo necessario perché questi ottenga nuova certificazione di idoneità. La richiesta di nuova certificazione di idoneità deve contenere le indicazioni sulle condizioni che hanno portato alla sospensione dell'attività.
3. Lo specialista che, a seguito degli accertamenti sanitari, verifichi la non idoneità alla pratica sportiva agonistica, compila la relativa certificazione, trattenendo una copia presso la struttura in cui opera e deve inviare con raccomandata A.R. o tramite PEC, entro cinque giorni dalla data di certificazione, all'interessato e al competente servizio regionale del Dipartimento della Salute, il predetto certificato con l'esito negativo e l'indicazione della diagnosi posta a base del giudizio. Il medico certificatore trasmette inoltre, con raccomandata A.R. o tramite PEC entro gli stessi termini, alla Società o organizzazione sportiva di appartenenza, il solo esito di non idoneità alla pratica sportiva agonistica, nel rispetto della normativa nazionale sul trattamento dei dati sensibili. Durante l'espletamento degli accertamenti ed in attesa dei relativi referti, il giudizio di idoneità si intende sospeso. Trascorso il termine di 60 giorni dalla richiesta del medico visitatore senza l'acquisizione dei referti relativi alle indagini disposte, l'atleta sarà ritenuto non idoneo.

4. Avverso il giudizio di non idoneità alla pratica sportiva agonistica l'interessato può proporre ricorso alla commissione regionale d'appello, entro trenta giorni dal ricevimento del certificato di non idoneità.
5. Ai fini della tutela della salute, i soggetti diversabili che praticano attività sportiva agonistica, devono sottoporsi previamente al controllo della idoneità specifica allo sport che intendono svolgere o svolgono. Tale controllo deve essere ripetuto con periodicità annuale o inferiore quando ritenuto necessario dai sanitari. La qualificazione di agonista per i portatori di handicap che praticano attività sportiva è demandata al CIP (Comitato Italiano Paraolimpico) o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
6. La richiesta di certificazione di idoneità per i soggetti disabili deve far riferimento alle attività adattate agli atleti disabili secondo le norme e i regolamenti del CIP.
7. La richiesta di certificazione di idoneità relativa agli sportivi disabili deve essere corredata da certificazione o cartella clinica, rilasciata da una struttura pubblica o privata accreditata, attestante la patologia responsabile della disabilità.
8. L'accertamento dell'idoneità alla pratica dell'attività sportiva agonistica dei disabili comporta un giudizio altamente individualizzato con analisi delle condizioni di disabilità del soggetto e delle caratteristiche biomeccaniche e di impegno funzionale dell'attività sportiva che si intende svolgere.

Art. 11
(Certificazione e tariffe)

1. La certificazione di idoneità o non idoneità alla pratica sportiva sarà datata e sottoscritta esclusivamente dal medico specialista che ha effettuato la visita, con firma leggibile e timbro.
2. I costi per gli accertamenti sanitari di base, comprensivi del rilascio della relativa certificazione, sono a carico dell'atleta o della Società Sportiva o dell'Ente o istituzione che richiede la visita.
3. Le relative tariffe sono quelle stabilite dalla Regione. La Giunta regionale, tenendo conto della funzione sociale dell'attività sportiva, determina, per ciascuna disciplina sportiva, le tariffe massime per il rilascio dell'attestato di idoneità comprensive di tutti gli accertamenti clinici e di diagnostica strumentale previsti dalla vigente normativa.
4. Le strutture pubbliche e private che rilasciano le certificazioni applicano le tariffe determinate ai sensi del comma 3.

Art. 12
(Libretto sanitario)

1. È istituito il libretto sanitario ad uso medico sportivo. Il dirigente del competente servizio regionale predispose un modello standard di libretto con pagine numerate progressivamente, valido dieci anni. Alla stampa e alla distribuzione dei libretti sanitari provvede l'Azienda sanitaria locale nel cui territorio è ubicata la società sportiva. Viene consegnato all'interessato dallo specialista in Medicina dello Sport e dalle strutture elencate al comma 1 dell'articolo 9 e segue l'atleta in tutta la sua attività sportiva. Ogni struttura convenzionata deve avere un registro per il libretto sanitario.
2. Il libretto sanitario è strettamente personale ed è rilasciato personalmente all'atleta. Il libretto sanitario sportivo dovrà annotare:

- a) le generalità dell'atleta;
 - b) lo sport praticato;
 - c) la società sportiva di appartenenza;
 - d) la data della visita di idoneità;
 - e) gli accertamenti eseguiti;
 - f) l'esito finale della visita;
 - g) le visite di controllo;
 - h) la data dell'effettuazione dell'ultimo richiamo della vaccinazione antitetanica;
 - i) eventuali annotazioni di interesse medico-sportivo nel rispetto delle norme deontologiche che tutelano la riservatezza.
3. Il libretto è ritirato da parte dello specialista che effettua la visita di idoneità alla pratica dell'attività sportiva agonistica e non agonistica e restituito all'atleta al termine della medesima, completato dai dati previsti. Nessuna visita può essere effettuata se non previa esibizione del libretto sanitario.

Art. 13

(Istituzione del registro informatico regionale)

1. La Regione Abruzzo istituisce, in collaborazione con il Comitato di Controllo per la Medicina dello Sport, il Registro Informatico Regionale delle idoneità sportive, ad accesso controllato e sicuro in modalità web, presso il quale devono essere registrate, a cura dei medici prescrittori, le idoneità sportive erogate, verificando previamente i dati dell'utente/paziente, l'esistenza di eventuali idoneità in essere in corso di validità, ed eventuali motivazioni ostative (idoneità in corso presso altro Centro, giudizio di non idoneità già emesso, ecc.).
2. Il registro deve consentire agli ufficiali di gara e agli incaricati di federazioni ed enti di promozione sportiva la visualizzazione dei dati anagrafici degli sportivi con certificazione in corso di validità unitamente alla indicazione della idoneità ad una o più discipline sportive, insieme alla data di scadenza. La non idoneità non è indicativa di una patologia sanitaria e può essere desunta semplicemente dalla mancata visualizzazione nel sistema.
3. Il Registro Informatico Regionale delle idoneità sportive sostituisce "il libretto sanitario dello sportivo", previsto dalla Circolare del Ministero alla Sanità del 18 marzo 1996 n. 5004/MSP/CP/643, conforme al modello ministeriale allegato alla circolare SVE/MSP/CP/2459 dell'11 dicembre 1996. La Giunta regionale con proprio provvedimento dispone la data di entrata in vigore del Registro di cui al presente comma; fino a tale data rimane in uso il libretto sanitario dello sportivo.
4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti disposti dall'istituzione del registro di cui al presente articolo si provvede con le risorse strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione.

Art. 14

(Commissione regionale di appello)

1. Ai fini della presente legge è costituita una Commissione regionale di appello presso l'Assessorato regionale alla Sanità a cui gli interessati potranno ricorrere, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del giudizio di inidoneità, mediante ricorso motivato con allegata la relativa documentazione da presentare con raccomandata A.R. o tramite PEC (posta elettronica certificata). La commissione, nominata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla Sanità, dura in carica cinque anni ed è composta da:
 - a) un medico specialista in Medicina dello Sport con funzioni di presidente;
 - b) un medico specialista in medicina interna;
 - c) un medico specialista in cardiologia;
 - d) un medico specialista in ortopedia;
 - e) un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni;
 - f) un funzionario del competente servizio del Dipartimento con compiti di segretario.
2. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente che partecipa alle sedute in caso di impedimento o assenza del componente effettivo.
3. La commissione può, in relazione ai singoli casi da esaminare, avvalersi della consulenza di medici in possesso della specializzazione inerente al caso specifico, operanti presso le strutture pubbliche e, ove ritenuto necessario, può disporre che il ricorrente sia sottoposto ad accertamenti sanitari presso le strutture sanitarie pubbliche per la Medicina dello Sport.
4. La commissione esamina la documentazione avversa al giudizio di inidoneità sanitaria entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso e decide definitivamente previa eventuale integrazione degli accertamenti. Gli interessati possono farsi assistere, a loro spese, da un medico di loro fiducia.
5. La decisione della Commissione viene inviata, a cura del segretario, con raccomandata A.R. o tramite PEC (posta elettronica certificata), all'interessato, allo specialista che ha certificato la non idoneità ed alla società o organizzazione sportiva o Ente in cui il soggetto risulta iscritto.
6. Ai membri della Commissione può essere corrisposta una indennità, a titolo di rimborso spese, nella misura e secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 15

(Comitato di Controllo per la Medicina dello Sport)

1. La Regione Abruzzo istituisce un Comitato di Controllo per la Medicina dello Sport composto da:
 - a) due rappresentanti della Regione Abruzzo (l'Assessore alla Sanità, o un suo delegato, con funzioni di presidente e un funzionario con mansioni di segretario);
 - b) i responsabili dei Centri pubblici di secondo livello previsti dall'articolo 9;
 - c) un rappresentante designato dalla Federazione Regionale degli Ordini dei Medici;
 - d) un rappresentante designato su base regionale dalla FMSI;

- e) un rappresentante designato su base regionale dal CONI;
 - f) un rappresentante di ogni Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport esistente sul territorio designato dal rettore dell'Università di appartenenza.
2. Il Comitato di cui al comma 1, che dura in carica cinque anni, ha funzioni tecnico-consultive, esprime pareri e svolge compiti di indirizzo, controllo e vigilanza sulla tutela sanitaria delle attività sportive nel territorio regionale, in materia di corretta osservanza delle procedure inerenti le visite ed il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica e non agonistica.
 3. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno, ovvero ogni qualvolta se ne determini la necessità in relazione ai compiti istituzionali, su convocazione dell'Assessore Regionale alla Sanità.
 4. La partecipazione al Comitato è a titolo completamente gratuito e non comporta l'erogazione di indennità o di gettoni di presenza.

Art. 16

(Osservatorio epidemiologico)

1. E' istituito un osservatorio epidemiologico regionale per la Medicina dello Sport in un Centro di terzo livello identificato dall'Assessorato regionale alla Sanità.
2. L'osservatorio informatizzato provvede all'analisi e raccolta dati concernenti le patologie che precludono l'esercizio dell'attività sportiva agonistica o che da questo ne conseguono; valuta gli aspetti specifici della materia (causale di sospensione, causale di non idoneità, prevalenza di patologie nella popolazione sportiva, ecc.) e trasmette annualmente i dati elaborati all'Assessorato regionale alla Sanità che ne cura la diffusione.

Art. 17

(Controllo anti-doping)

1. Allo scopo di impedire e scoraggiare l'uso di sostanze e metodiche dirette a modificare artificialmente le energie naturali ed il relativo rendimento atletico, compromettendo la salute e la dignità di chi le usa e contravvenendo all'etica sportiva, gli adempimenti ed i conseguenti provvedimenti relativi ai controlli anti-doping sono assicurati dalle normative del CONI, in ottemperanza alle disposizioni del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e attraverso i laboratori anti-doping della FMSI-CONI.
2. E' individuato presso l'Unità Operativa Complessa "Laboratorio Analisi Cliniche" dell'azienda ASL di Pescara il laboratorio anti-doping per il controllo degli atleti dilettanti ed amatoriali.
3. I relativi oneri finanziari sono a carico di chi richiede il controllo.
4. La Regione Abruzzo promuove un programma di formazione degli operatori affinché, nelle fasi di avviamento alla pratica sportiva, siano fornite tutte le informazioni per la lotta all'uso delle sostanze dopanti e informazioni utili ad una corretta alimentazione degli sportivi (con particolare attenzione ai minori) e contro l'abuso degli integratori alimentari che incrementano le performance.
5. Oltre all'eventuale denuncia alle competenti autorità, ove ne ricorrono gli estremi, vengono applicate sanzioni amministrative, fino alla revoca della licenza di esercizio, per

quelle strutture sportive (tra cui palestre, piscine, ecc.) che risulteranno favorire e/o promuovere l'uso di sostanze di doping tra i propri iscritti.

Art. 18

(Obblighi e divieti per gli enti sportivi)

1. Le Società e le organizzazioni sportive sono tenute, sotto la propria responsabilità, a subordinare il tesseramento e la partecipazione all'attività sportiva dei propri iscritti agli accertamenti ed alle certificazioni previsti dalla presente legge, conservando ai propri atti i relativi certificati per il periodo di validità e verificandone le scadenze e sono invitate, altresì, a collaborare con le Aziende Sanitarie Locali per una efficace programmazione delle visite di idoneità agonistica e non agonistica fornendo trimestralmente alle stesse l'elenco dei propri iscritti con le relative date di scadenza del certificato.
2. Le Società in parola, ai fini della pratica sportiva agonistica, non devono accettare, in quanto privi di validità medico-legale a norma, i certificati rilasciati da strutture e da professionisti diversi da quelli specificati nella presente legge.
3. Chiunque organizza manifestazioni sportive di rilevanza nazionale, regionale e locale è tenuto ad assicurare, a proprie spese, per i partecipanti alle competizioni, i servizi di assistenza medica e di pronto soccorso previsti dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e internazionali. Adeguati servizi medici devono essere assicurati anche per attività e manifestazioni ludico motorie e/o sportive pubbliche, nonché per quelle a partecipazione libera.

Art. 19

(Sanzioni)

1. La violazione degli obblighi e degli adempimenti previsti dagli articoli 17 e 18 comporta, per il soggetto inadempiente, l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00, fatte salve le diverse sanzioni previste da specifiche norme di legge e gli obblighi di denuncia all'autorità giudiziaria ove contemplato.
2. L'accertamento delle violazioni delle norme della presente legge viene effettuato dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio.

Art. 20

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione la Giunta regionale provvede ad aggiornare l'atto di fabbisogno delle strutture di medicina dello sport secondo i criteri di cui al comma 5 dell'articolo 9.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il competente Dipartimento della Giunta regionale provvede ad effettuare una ricognizione delle autorizzazioni alla realizzazione per i Centri di cui all'articolo 9, rilasciate dai Comuni ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 32/2007.
3. Si intendono decadute le autorizzazioni di cui all'articolo 3 della l.r. 32/2007 rilasciate per la realizzazione di Centri di medicina dello sport i cui titolari, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, non abbiano avviato le attività previste per l'ottenimento dei requisiti necessari per avanzare richiesta di autorizzazione all'esercizio.

4. Le disposizioni del presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Abruzzo, poiché dovranno essere attuate con le risorse umane, tecnologiche e finanziarie già nella disponibilità del competente Dipartimento della Giunta regionale con l'ausilio dell'Agenzia sanitaria regionale.

Art. 21
(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione Abruzzo e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate.

Art. 22
(Abrogazioni)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
 - a) la legge regionale 12 novembre 1997, n. 132 (Medicina dello Sport e tutela sanitaria delle attività sportive);
 - b) l'articolo 4 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 67 (Disposizioni normative in materia sanitaria);
 - c) l'articolo 12 della legge regionale 8 gennaio 2015, n. 1 (Proroga termini e altre disposizioni urgenti).
2. È abrogata ogni altra norma regionale in contrasto con la presente legge.

Art. 23
(Integrazione alla l.r. 10/2020)

1. Al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 2020, n. 10 (Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19), dopo le parole "2019." sono inserite le seguenti: "Il contributo è altresì riconosciuto ai soggetti che svolgono attività stagionale nelle zone montane della regione a condizione che l'ammontare dei ricavi o dei compensi relativi al mese di marzo 2020 sia diminuito di almeno un terzo rispetto a quello del mese di marzo 2019".

Art. 24
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).



Al Presidente della Regione

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 giugno 2020

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio

TESTI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE COORDINATI CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA
23 GIUGNO 2020, N. 15
"Medicina dello Sport e tutela sanitaria delle attività sportive e motorie"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggив_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012, N. 67
Disposizioni normative in materia sanitaria.

Art. 4
(Modifiche alla l.r. 132/1997)

[1. All'articolo 3 della legge regionale 12 novembre 1997, n. 132 (Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive) dopo le parole "1) Servizi di Medicina dello Sport" sono inserire le seguenti: "1-bis) Studi professionali specialisti in Medicina dello Sport".]

LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 2015, N. 1
Proroga termini e altre disposizioni urgenti.

Art. 12
(Modifiche all'articolo 3 della L.R. 132/1997)

[1. All'articolo 3 della L.R. 12 novembre 1997, n. 132 "Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive", le parole "2. Centri riconosciuti della Federazione Medico Sportiva Italiana e Centri Universitari di Medicina dello Sport. Tali Centri possono chiedere l'accreditamento a livello regionale" sono sostituite dalle seguenti: "2. Centri di Medicina dello Sport regolarmente autorizzati in rispetto della L.R. 31 luglio 2007, n. 32 e successive modificazioni, Centri riconosciuti della Federazione Medico Sportiva Italiana e Centri Universitari di Medicina dello Sport. Tali Centri possono chiedere l'accreditamento a livello regionale".]

LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 2020, N. 10

Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 2

(Contributo a fondo perduto)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione concede un contributo a fondo perduto a favore delle imprese di tutti i settori economici ammessi dalla normativa europea di cui all'articolo 1, nonché dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi); per il settore agricoltura, il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del d.p.r. 917/1986.
2. Il contributo a fondo perduto spetta alle imprese di cui al comma 1 con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del d.p.r. 917/1986 non superiori a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, o ai soggetti esercenti attività di lavoro autonomo con compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo decreto non superiori a 120.000,00 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo spetta altresì alle attività di Bed and Breakfast anche se prive di partita IVA.
3. Il contributo a fondo perduto non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020.
4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare dei ricavi o dei compensi relativi al mese di aprile 2020 sia diminuito di almeno un terzo rispetto a quello del mese di aprile 2019. **Il contributo è altresì riconosciuto ai soggetti che svolgono attività stagionale nelle zone montane della regione a condizione che l'ammontare dei ricavi o dei compensi relativi al mese di marzo 2020 sia diminuito di almeno un terzo rispetto a quello del mese di marzo 2019.** Nel caso di attività già operanti alla data del mese di aprile 2019, l'importo del contributo spettante è calcolato esclusivamente sull'ammontare dei ricavi o dei compensi del medesimo mese di aprile 2019. Nel caso di attività avviata successivamente a tale data, l'importo del contributo spettante è calcolato sull'ammontare medio mensile dei ricavi o dei compensi dalla data di avvio dell'attività sino al mese di marzo 2020.
5. Il contributo è determinato applicando sull'ammontare di aprile 2019, dei ricavi o dei compensi o sull'ammontare medio mensile dei ricavi o dei compensi individuati ai sensi del comma 4, le seguenti percentuali:
 - a) 15% per le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi o compensi fino a euro 120.000,00 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;
 - b) 7,5% per le sole imprese con ricavi da euro 120.001,00 fino a euro 400.000,00 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;
 - c) 5,5% per le sole imprese con ricavi superiori a euro 400.001,00 fino a euro 1.000.000,00 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, ai soggetti di cui al comma 1, secondo quanto stabilito ai commi 4 e 5, per un importo comunque non inferiore a settecentocinquanta euro per le persone fisiche (lavoratori autonomi) e a mille euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche (imprese). Per i Bed and Breakfast senza partita IVA il contributo minimo è di trecento euro.
7. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è altresì riconosciuto alle agenzie di viaggio, contrassegnate dal Codice Ateco 79.1 ed operanti sul territorio regionale, nella misura di euro 3.000,00 ciascuna. Il contributo spetta a condizione che il volume d'affari relativo al mese di aprile 2020 sia inferiore di almeno il 33% rispetto a un dodicesimo del volume di affari dell'anno precedente.
8. Per la concessione del contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza alla Regione con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti dai commi da 1, 2, 4 e 5.

9. In sede di valutazione delle istanze pervenute telematicamente, la Regione procede ad assegnare le risorse disponibili dando priorit  alle istanze:
- a) presentate dai soggetti ricadenti nell'ipotesi di cui al comma 5, lettera a);
 - b) ricadenti nell'ipotesi di cui al comma 5, lettera b), privilegiando quelle presentate dai datori di lavoro che occupano fino a tre dipendenti;
 - c) ricadenti nell'ipotesi di cui al comma 5, lettera c), privilegiando quelle presentate dai datori di lavoro che occupano fino a dieci dipendenti.
10. Con determinazione del Direttore del Dipartimento dello Sviluppo economico - Turismo, da adottare entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le procedure e le modalit  di concessione ed erogazione delle risorse, anche mediante il supporto della societ  in house della Regione Fi.R.A. S.p.A..

Riferimenti normativi

I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale 23 GIUGNO 2020, N. 15 "Medicina dello Sport e tutela sanitaria delle attivit  sportive e motorie" sono i seguenti:

LEGGE 26 OTTOBRE 1971, N. 1099

Tutela sanitaria delle attivit  sportive.

Art. 8

Il Ministro per la sanit , avvalendosi della collaborazione del Comitato olimpico nazionale italiano e della Federazione medico-sportiva italiana, istituisce:

corsi di medicina dello sport, ai quali sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia; a seguito dell'esito positivo degli esami viene rilasciato un apposito attestato, il cui conseguimento rappresenta titolo preferenziale per l'attribuzione degli incarichi previsti dagli articoli 2 e 5;

corsi per coloro che intendono esercitare l'arte di massaggiatore sportivo, ai quali sono ammessi i candidati in possesso del diploma rilasciato ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403; a seguito dell'esito positivo degli esami viene rilasciato apposito attestato.

I programmi, l'organizzazione dei corsi ed i requisiti dei docenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la sanit  di concerto con il Ministro per la pubblica Istruzione.

DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

Art. 42-bis

(Ulteriore soppressione di certificazione sanitaria)

1. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, e' soppresso l'obbligo di certificazione per l'attivita' ludico-motoria e amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013.
2. I certificati per l'attivita' sportiva non agonistica, di cui all'articolo 3 del citato decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici si avvalgono dell'esame clinico e degli accertamenti, incluso l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanit . Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2007, N. 32

Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private.

Art. 3

(Autorizzazione alla realizzazione)

1. La realizzazione, l'ampliamento, la trasformazione e il trasferimento in altro comune di strutture sanitarie e socio-sanitarie possono essere autorizzati previa verifica della compatibilita' con quanto previsto dagli strumenti della programmazione sanitaria regionale: piano sanitario regionale, piani stralcio, atto di fabbisogno. Il parere di compatibilita' programmatica regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validita' di un anno solare.
2. Le strutture avviate ed in fase di realizzazione che hanno gia' ottenuto, con la normativa in essere, il parere di accoglibilita' dalla Regione sono esentate dal presentare le domande di autorizzazione alla realizzazione.
3. Gli studi odontoiatrici e delle professioni sanitarie non sono contemplati tra le strutture da disciplinare con l'atto del fabbisogno.
4. Le domande per l'autorizzazione alla realizzazione, ampliamento, trasformazione o trasferimento della struttura sanitaria o sociosanitaria sono inoltrate dai rappresentanti legali di parte pubblica o privata al Comune territorialmente competente, congiuntamente alla richiesta di permesso di costruire.
5. Il Comune, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, ne trasmette copia alla Regione e al Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente. Nello stesso termine, nomina il responsabile del procedimento. L'istruttoria della domanda di autorizzazione si conclude entro novanta giorni dalla relativa presentazione previa acquisizione:
 - a) del parere di compatibilita' con gli atti di programmazione sanitaria regionale di cui al comma 1;
 - b) del parere di congruita' del progetto ai requisiti minimi strutturali, tecnologici impiantistici ed organizzativi contemplati nel vigente Manuale di Autorizzazione;
 - c) del parere di congruita' del progetto alla pianificazione urbanistica ed edilizia del territorio.Il parere di compatibilita' di cui alla lettera a) e' rilasciato dal competente Dipartimento della Giunta regionale entro e non oltre sessanta giorni dall'acquisizione della domanda trasmessa dal Comune. Il parere di congruita' di cui alla lettera b) e' rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente entro e non oltre sessanta giorni dall'acquisizione della domanda trasmessa dal Comune. Il parere di congruita' di cui alla lettera c) e' rilasciato dai competenti uffici comunali entro e non oltre sessanta giorni.

Il Comune, nei quindici giorni successivi dal termine dell'istruttoria, ricorrendone i presupposti, rilascia l'autorizzazione, unitamente al permesso di costruire, e ne trasmette copia al Dipartimento di Prevenzione della ASL e al competente Dipartimento della Giunta regionale.
6. Il procedimento di cui al comma 5 trova applicazione anche in presenza di varianti in corso d'opera comportanti, a parere del Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente, modifiche sostanziali dei parametri di riferimento indicati nei pareri di cui al comma 5. Le varianti non comportanti modifiche sostanziali dei parametri di riferimento indicati nei pareri di cui al comma 5 sono autorizzate previo parere confermativo dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente.



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it